

Con la presente scrittura privata tra:

l'Ing. CHIAPELLO Giorgio, Responsabile del Servizio Tecnico del COMUNE DI AISONE – d'ora in poi denominato anche solo Comune – domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune in Aisone (CN) Via Fossà n. 2, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, codice fiscale 80003225000042, ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. n. 267 del 18/08/2000 ed in esecuzione della determinazione n. 16 del 30/01/2024 in qualità di CONCEDENTE,

e

il signor A. F., nato ail, residente ad Aisone in n., CF, in qualità di CONCESSIONARIO,

PREMESSO:

- con delibera di G.C. n. 60 del 02.12.2023 si è stabilito di avviare una procedura pubblica per la concessione in uso di n. 6 posti auto coperti in Via Santa Croce nel Comune di Aisone sotto una tettoia di proprietà comunale ;
 - che con determinazione dirigenziale n. 139 del 19.12.2023, in adempimento a quanto disposto nella delibera citata, è stata indetta la procedura per l'assegnazione di posti auto, approvando specifico avviso pubblico;
 - che il relativo bando, pubblicato all'Albo Pretorio dal 22.12.2023 al 29.01.2024, prevedeva l'assegnazione dei posti auto in ordine di presentazione delle istanze da parte dei richiedenti;
 - con determinazione dirigenziale n. 16 del 30.01.2024 – con la quale è anche stato approvato il verbale della Commissione per la valutazione delle istanze – sono stati assegnati n. 3 posti auto ai cittadini richiedenti;
 - con determinazione n. 99 del 27.08.2024 è stato assegnato al sig. A.F. il posto auto contrassegnato dal n. 5 che ha presentato la richiesta in data 21.08.2024;
- Tutto ciò premesso e con l'intesa che quanto precede forma parte integrale ed integrante del presente atto, si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1) OGGETTO

Il Comune di Aisone, come sopra rappresentato, nella sua qualità di ente proprietario, concede in uso esclusivo al sig. A.F. il posto auto contrassegnato con il numero 5.

Le parti danno espressamente atto che la presente concessione in uso non rientra nel campo di applicazione della L. 392/78 e non costituisce affitto d'azienda.

La parte concessionaria dichiara di conoscere ed accettare lo stato di fatto, di diritto, manutenzione e conservazione in cui si trova il posto auto oggetto della presente concessione, ritenendolo idoneo alle proprie esigenze senza alcun onere a carico del Comune.

ART. 2) DURATA.

La concessione in uso ha la durata di anni DIECI, aventi decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto. In ogni momento le parti possono recedere dal contratto con un preavviso di sei mesi.

La concessione non comporta alcuna traslazione, anche implicita, di potestà pubbliche.

ART. 3) CONDIZIONI.

Il Concessionario può usufruire, in via esclusiva, del posto auto locato, a decorrere dalla data di stipula del contratto di concessione posto auto.

Il Comune può richiedere la disponibilità del posteggio con almeno 3 giorni di preavviso in caso di utilizzo per manifestazioni pubbliche, senza che il concessionario possa nulla eccepire.

Il posto auto concesso dal Comune non può essere utilizzato come area di deposito materiale (di qualunque natura) ma esclusivamente come ricovero di automezzo.

Il concessionario deve utilizzare il posto auto concesso nel rispetto dei diritti degli altri concessionari. E' espressamente vietato al concessionario cedere il contratto a terzi, cedere l'uso anche temporaneo del posto auto, sia parzialmente che totalmente, destinarlo ad usi diversi da quello previsto, a pena di revoca della presente concessione.

ART. 4) CANONE

Il canone annuo di concessione è quantificato in euro 300,00 (trecento/00).

Il canone per il periodo settembre 2024/gennaio 2025 è corrisposto contestualmente alla firma del contratto ed è quantificato in euro 125,00.

Per gli anni successivi il canone annuo deve essere corrisposto entro il 05 febbraio.

Le comunicazioni dell'ente concedente riguardanti il pagamento del canone sono comunicate a mezzo mail o pec indicate nella domanda di partecipazione.

ART. 5) SANZIONI

Il pagamento del canone di concessione non può essere sospeso, né ritardato per qualsiasi diritto, pretesa od eccezione. Il mancato pagamento, totale o parziale, costituirà automaticamente il concessionario in mora in ogni caso qualunque ne sia la causa e dopo un sollecito formale da parte del Comune, l'ente concedente procede alla revoca dell'assegnazione.

ART.6) ONERI DEL CONCESSIONARIO

Sono espressamente posti a carico del concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria del bene concesso.

Il concessionario è costituito custode dell'immobile ed esonera espressamente il Comune proprietario da ogni responsabilità per danni sia diretti che indiretti che potessero pervenire da fatto od omissione dolosa o colposa anche di terzi, così come resta esonerato da qualsiasi responsabilità per scasso, rotture, manomissioni per tentato furto consumato dei veicoli presenti nel posto auto e, infine, per danni da invasione od infiltrazione di acqua nella porzione di immobile interessata. Nessun diritto a compensi o indennizzi spetterà al concessionario per eventuali danni o disagi che gli potessero derivare in conseguenza di lavori sull'immobile né nel caso in cui, per riparazioni necessarie o indifferibili, dovesse risultare limitato l'uso e il godimento del posto auto.

ART.7) RICONSEGNA

Al termine della concessione o in caso di cessazione anticipata del contratto, qualunque ne sia la causa, il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare il posto auto nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso, libero da ogni bene di sua proprietà o da lui detenuto o posseduto.

Per ogni caso di ritardato rilascio il concessionario è tenuto a pagare un'indennità di occupazione in proporzione all'ultimo canone applicato, fino all'effettiva riconsegna dell'immobile, indennità che viene aggiornata annualmente nella misura del 100% delle variazioni ISTAT fino al termine del rapporto.

Art. 8) RECESSO ANTICIPATO.

E' in facoltà del concessionario recedere anticipatamente, con preavviso da formalizzarsi mediante invio di lettera raccomandata A.R. o mediante pec almeno SEI MESI prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, senza che allo stesso possa essere riconosciuto alcun rimborso spese o somme a titolo di risarcimento.

ART. 9) REVOCA

E' espressamente riconosciuta all'Amministrazione la revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, senza diritto ad indennizzo o risarcimento alcuno, con preavviso di mesi SEI.

ART. 10) DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di violazione o inottemperanza di uno qualsiasi degli obblighi previsti nel presente contratto l'Amministrazione procederà, previa comunicazione di avvio del procedimento, a dichiarare la decadenza del contratto con una semplice comunicazione via MAIL o alla PEC comunicata nella domanda di partecipazione, in particolare nei seguenti casi:

- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate dal concessionario emersa successivamente alla stipula del contratto;
- perdita dei requisiti di partecipazione (ad es. cambio di residenza);
- inadempimento o violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto, con particolare riguardo al mancato pagamento del canone.

E' onere del concessionario comunicare al Comune l'eventuale variazione della mail o della PEC cui ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il contratto.

ART. 11) CLAUSOLE FINALI

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto delle dette clausole darà diritto all'Amministrazione di procedere alla risoluzione di diritto del contratto ed alla richiesta di risarcimento del danno.

Per ogni altra condizione non stabilita nel presente contratto, le parti fanno espressamente riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari attualmente in vigore.

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa in materia di privacy il concessionario dichiara di essere stato informato circa le finalità e le modalità del trattamento; l'ambito di diffusione dei dati è quello definito dalla Legge 241/90 e dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

In base a detta informativa il concessionario conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata alla concessione anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione (compresa la notifica di atti esecutivi) ed ai fini della competenza giudiziaria, il concessionario elegge domicilio presso l'Ufficio di Segreteria del Comune ove è situato l'immobile concesso.

Tutti gli oneri contrattuali (bolli, registrazione ecc.) sono a carico del concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto in data 02.09.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

CHIAPELLO Ing. Giorgio

IL CONCESSIONARIO

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c., il concessionario dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 3-4-5-6-8-9-10.

IL CONCESSIONARIO

.....
